



COMUNE DI SACCOLONGO

35030 - PROVINCIA DI PADOVA
Via Roma, 27 - Tel. 049/8739811 Fax 8016132
sito web: www.saccolongo.gov.it -
E mail: tributi@comune.saccolongo.pd.it

- UFFICIO TRIBUTI -

NUOVA IMU 2021

Scadenza versamenti: ACCONTO 16 giugno 2021 – SALDO 16 dicembre 2021

NOVITA'

A decorrere dall'anno 2020, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha **abolito** l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI), eliminando il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e **disciplinando nuovamente l'imposta municipale propria (IMU)**.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29 luglio 2020 è stato approvato il regolamento comunale della Nuova IMU.

Per l'anno 2021 si applicano le aliquote e detrazioni previste dalla delibera di Consiglio n. 22 del 29 luglio 2020.

ALIQUOTE

Aliquote e detrazioni per la quantificazione della rata di ACCONTO e SALDO:

	Aliquote 2021
Abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all'imposta.	Escluse
Abitazioni principali e relative pertinenze rientranti nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 , - Detrazione annua € 200,00.=	6,00%
Aree edificabili e per ogni altra tipologia di immobili (negozi, uffici, seconde case, capannoni, laboratori ecc.)	10,20%
Abitazioni a canone concordato di cui L.n.431/98 (aliquota ordinaria ridotta al 75% ai sensi art.1 c.53 e 54 L.208/15)	7,65 %
Abitazioni e relative pertinenze locate a canone concordato di cui L. n. 431/98 a soggetti o famiglie in situazione di disagio abitativo certificate dagli uffici sociali del Comune (aliquota ordinaria 7,60% ridotta al 75%)	5,70%
Fabbricati rurali ad uso strumentale; di cui all'art. 9, comma –bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 553 convertito in Legge n.133/1994	1,00%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui art. 1 D. Lgs. n.99/2004	Esenti
Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali	8,80%
Beni Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	1,00%
Immobili ad uso turistico indicati nell'articolo 1 comma 599 della Legge n. 178/2020 (Legge Finanziaria 2021). Sono escluse dall'esenzione le locazioni turistiche non professionali (senza partita iva)	Esente 1° rata

Importi minimi

Il versamento non è dovuto per importi complessivi inferiori a **€ 12,00** per ciascuna annualità e per soggetto passivo.

Come si paga

L'IMU deve essere versata mediante modello F24 o eventualmente tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

Codice tributo IMU per pagamento con F24
3912 abitazione principale e relative pertinenze
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 Terreni
3916 Aree edificabili
3918 Fabbricati

3925 Immobili ad uso produttivo cat. D (STATO)
3930 Immobili ad uso produttivo cat. D (COMUNE)
Codice catastale: H655

Pertinenze

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Riduzioni

COMODATO: La Legge n. 160/2019 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati, esclusi quelli in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli) e in caso di morte del comodatario anche al coniuge di quest'ultimo (ma solo se sono presenti figli minori), a condizione che:

1) il soggetto passivo possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e sia residente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 2) il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;
 3) il contratto di comodato sia registrato;

oppure

1) il soggetto passivo possieda al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 2) il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;
 3) il contratto di comodato sia registrato;

4) l'immobile non concesso in comodato, purché non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sia abitazione principale del proprietario.

L'agevolazione decorre dalla data della stipula del contratto. Ai fini del calcolo, il mese durante il quale il possesso dell'immobile in comodato si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si chiarisce che il contratto di comodato può essere redatto in forma scritta o verbale. Per poter beneficiare dell'agevolazione suddetta, entrambi i contratti devono essere registrati entro 20 giorni dalla stipula dello stesso.

Se il contribuente possiede anche solo una quota di una terza abitazione non si applica, l'agevolazione per comodato.

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI: la base imponibile è ridotta del 50%.

FABBRICATI D'INTERESSE STORICO ARTISTICO ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 42/2004, **la base imponibile è ridotta del 50%.**

Richiesta presentazione Dichiarazione Ministeriale.

Novità regolamentare

Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per ottenere l'agevolazione l'immobile deve essere stato abitazione principale dell'anziano o disabile fino al momento del trasferimento nella struttura di ricovero. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

La situazione di cui al comma precedente deve risultare da apposita autocertificazione.

Altre novità

Abitazione principale

E' considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione al genitore affidatario stesso.

Termine di presentazione della dichiarazione IMU

Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale per le variazioni dell'anno di imposta 2021 è il 30 giugno 2022, mentre per le variazioni del 2020 è il 30 giugno 2021.

Novità 2021

Residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia: **riduzione 50%** dell'imposta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

Saccolongo, 3 maggio 2021

Il Responsabile del Servizio

f.to Rizzonato Dott. Moreno